



**COMUNE DI PATRICA**  
**PROVINCIA DI FROSINONE**

**NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'**  
**DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 09.07.2010

## INDICE

- Art. 1 – Oggetto*
- Art. 2 – Principi ed obiettivi generali*
- Art. 3 – Nuovi criteri di programmazione*
- Art. 4 – Livelli qualitativi minimi per ambito territoriale*
- Art. 5 – Apertura nuovi esercizi*
- Art. 6 – Requisiti per lo svolgimento dell'attività*
- Art. 7 – Casi di divieto*
- Art. 8 – Autorizzazioni temporanee ed autorizzazioni stagionali*
- Art. 9 – Attività non soggette ad autorizzazione -*
- Art. 10 – Ampliamento dei locali*
- Art. 11 – Trasferimento di sede*
- Art. 12 – Subingresso*
- Art. 13 – Affidamento della gestione di reparti*
- Art. 14 – Affitto d'azienda*
- Art. 15 – Decadenza dell'autorizzazione*
- Art. 16 – Sospensione dell'autorizzazione*
- Art. 17 – Pubblicità dei prezzi*
- Art. 18 – Orario di apertura e chiusura degli esercizi*
- Art. 19 – Programmi di apertura per turno*
- Art. 20 – Competenze dirigenziali*
- Art. 21 – Sanzioni*
- Art. 22 – Norma di rinvio*
- Art. 23 - Entrata in vigore*

Il Comune di Patrica si estende nella provincia di Frosinone su una superficie di kmq. 26,99 ed è suddiviso in zone pianeggianti, collinari e montuose; confina con i Comuni di Supino, Frosinone, Ceccano e Giuliano di Roma. Alla data del 31.12.2009 ha 3128 abitanti residenti.

Il centro storico è posto su una collina della catena dei monti Lepini, a circa 500 metri di altitudine, da dove si possono ammirare dei panorami di eccezionale bellezza, gran parte della Valle del fiume Sacco ed il territorio di oltre quindici comuni della provincia di Frosinone. Il suo monte più alto, Cacume, è noto sin dai tempi antichi per via di una citazione dantesca, che nel IV Canto del Purgatorio recita: “Vassi in Sanleo e discendesi in Noli, montasi su in Bismantova e in Cacume con esso i pié; ma qui convien ch’om voli”.

Il territorio di Patrica è ricco di palazzetti storici e di numerose chiese, tra le quali spiccano nel centro storico la monumentale chiesa di S. Pietro Apostolo, quella di S. Giovanni Battista in bello stile barocco e con decorazioni; la piacevole ed elegante chiesetta della Madonna della Pace costruita con blocchi di peperino sagomati e all’interno presenta numerosi affreschi di Salvatore Nobili.

Tra i palazzi più importanti spicca quello della famiglia Spezza, posto nel punto più alto dell’abitato, circondato da un bel giardino all’italiana e a ridosso di ruderi di una fortezza medievale chiamata “Cittadella”.

Sulla piazza più importante (Piazza Vittorio Emanuele II) è situato il palazzo comunale, costruito nel 1400 ed una fontana costruita nel 1864.

Tra interessanti curiosità ci sono da ricordare la croce in ferro posta sulla cima del monte Cacume a 1096 m. eretta nel settembre del 1903 e del peso di circa 50 quintali; la quercia della contrada Tufo, ovvero la “Roverella” più grande d’Italia, con un’età di circa 600/700 anni, alta 35 metri, con un diametro alla chioma di 44 metri e il tronco con una circonferenza di 7,20 metri.

Nella zona industriale vi sono numerosi insediamenti di differenti produzioni, (chimici, farmaceutici, metalmeccanici ecc.) dove spiccano operatori di livello internazionale, per cui l’intero territorio, in questi ultimi decenni, si è trasformato da prettamente agricolo pastorizio ad industriale.

Il programma delle manifestazioni e degli eventi che si susseguono durante l’anno è ampio e di buona attrazione turistica, specie nel centro storico e nel periodo estivo.

Pertanto, le caratteristiche del territorio richiedono l’adeguamento dell’offerta dei servizi soprattutto in materia di somministrazione di alimenti e bevande, sia nella zona industriale e più periferica ma soprattutto nel centro storico, che è insufficiente ai bisogni attuali.

### **ART. 1 – OGGETTO**

1. Nel rispetto della normativa nazionale e regionale, con il presente regolamento il Comune di Patrica, per l'esercizio delle proprie funzioni, disciplina le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di apertura e trasferimento relativamente ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi genere, di cui alla Legge Regionale n. 21 del 29/11/2006 ed il regolamento regionale n. 1 del 19 gennaio 2009.

### **ART. 2 – PRINCIPI ED OBIETTIVI GENERALI**

1. Con il presente regolamento il Comune in ossequio ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza, si pone come obiettivi prioritari:

- a) favorire l'attuazione del principio della libera concorrenza e del corretto funzionamento del mercato che offra al consumatore la più ampia offerta;
- b) favorire l'evoluzione e l'innovazione della rete comunale dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per migliorare l'efficacia e la qualità del servizio al consumatore;
- c) valorizzare il ruolo svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande nella promozione della qualità sociale della città, del turismo, dell'enogastronomia e delle produzioni tipiche locali;
- d) armonizzare ed integrare il settore dei pubblici esercizi con altre attività economiche al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
- e) integrare le suddette esigenze con gli interventi edificatori che verranno previsti dagli strumenti urbanistici;
- f) salvaguardare e riqualificare, le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico e ambientale anche attraverso la presenza di attività di somministrazione di alimenti e bevande;

2. Con il presente regolamento il comune applica altresì i principi inerenti l'autocertificazione e la semplificazione delle procedure e del procedimento.

### **ART. 3 – NUOVI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE (PARAMETRI DI QUALITÀ)**

1.A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, relativamente alle nuove aperture, ampliamenti e trasferimenti, sono assoggettate al rispetto dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in osservanza degli indirizzi della Regione di cui all'art. 4 della L.R. 21/2006 e alla D.G.R. n. 563 del 25 luglio 2007, come di seguito definiti:

**zona 1 Centro Storico**: è individuata dalla parte più antica del paese, di elevato pregio storico artistico e architettonico, caratterizzata da un naturale spopolamento a causa di uno spostamento della popolazione verso la zona periferica e più industrializzata, certamente da valorizzare; che si intende rendere più dinamica la domanda grazie al flusso di turisti specie durante il periodo estivo. Al fine di incentivare l'offerta del servizio il Comune di Patrica intende regolamentare il rilascio delle autorizzazioni all'attività di somministrazione di alimenti e bevande definendo una programmazione basata su parametri qualitativi sulla base delle vocazioni e delle peculiarità del territorio. Si tratta di salvaguardare e riqualificare la zona e la presenza di attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere promossa nell'ambito di questi obiettivi precisi e nel contempo costituire da volano per l'economia del borgo e per l'incremento della qualità dei servizi turistici.

**Zona 2** \_\_\_\_\_ è la zona di espansione del Comune che ha caratteristiche diverse dal Centro storico; al fine di creare una corretta situazione concorrenziale e dare al consumatore la necessaria possibilità di scelta tra le varie zone del territorio comunale.

A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, relativamente alle nuove aperture, ampliamenti e trasferimenti, sono assoggettate al rispetto dei criteri qualitativi di cui alla tabella "A" allegata al presente regolamento.

#### **ART. 4 - LIVELLI QUALITATIVI MINIMI PER AMBITO TERRITORIALE**

1. Ai fini di quanto stabilito all'art. 3, il presente regolamento articola il territorio comunale in 2 zone :
  - Zona 1 - centro storico
  - Zona 2 - tutto il territorio comunale esclusa l'area compresa nel centro storico;
2. Per ciascuna delle tipologie di criteri ( urbanistici – strutturali – gestionali – professionali) deve essere garantito il rispetto del punteggio minimo qui di seguito riportato:

<b>Comune</b>	<b>Punteggi minimi</b>
<b>Comune di Patrica</b>	<b>Zona 1)</b> Requisiti urbanisti – strutturali           punti 15 Requisiti gestionali – professionali       punti 25  <b>Zona 2)</b> Requisiti urbanistici – strutturali       punti 30 Requisiti gestionali – professionali       punti 35

#### **ART. 5– APERTURA NUOVI ESERCIZI**

1. L'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è possibile all'interno dell'intero territorio comunale, in conformità a criteri di programmazione basati sul rispetto dei parametri qualitativi di cui all'art. 3.
2. Ai sensi della L.R. 21/2006, lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, rientra nell'unica tipologia di "esercizio di somministrazione".
3. L'apertura di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione comunale da richiedere utilizzando la modulistica adottata.
4. Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono contenere i seguenti elementi essenziali:
  - a) generalità del richiedente;
  - b) indicazione dell'ubicazione del locale in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione
  - c) l'indicazione dell'attività di somministrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie del locale;
  - d) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione od altro organismo collettivo.All'istanza devono essere allegati:
  - a) copia dell'atto costitutivo in caso di società, associazione od altro organismo collettivo;
  - b) planimetria del locale in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione;
  - c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche che attestino:
    - 1) luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita I.V.A. del richiedente;
    - 2) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIA);

- 3) il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della L.R. n. 21/2006 da parte del richiedente ovvero del rappresentante legale in caso di società, associazione od altro organismo collettivo;
- 4) l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;
- 5) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici, nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità;
5. Prima del rilascio dell'autorizzazione il Comune, nelle ipotesi previste dalla normativa, accerta la conformità dei locali ai criteri di sorvegliabilità (interna ed esterna) stabiliti dal D.M. 564/92 e successive comunicazioni, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva.
6. L'autorizzazione verrà rilasciata, in presenza dei requisiti morali e professionali, previo accertamento della garanzia della sorvegliabilità dei locali, del rispetto delle norme sanitarie, di impatto acustico, di destinazione commerciale e della conformità dei locali ai parametri di qualità previsti nei nuovi criteri di programmazione.
7. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed è valida solo per il locale in essa indicato. La variazione della sede dell'esercizio è soggetta al rilascio di nuova autorizzazione..

#### ***Art. 6 - REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'(art. 8 L.R. 21/2006)***

1. Il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, è subordinato al possesso del requisito professionale, acquisito attraverso una delle seguenti modalità:
  - a) aver frequentato con esito positivo gli appositi percorsi formativi, ovvero un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equipollente legalmente riconosciuto;
  - b) aver prestato la propria opera, per almeno due anni continuativi nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovate dalla iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza sociale o, se trattasi di socio di società a responsabilità limitata, aver prestato la propria opera per ugual periodo in ambito aziendale con carattere di prevalenza e abitualità;
  - c) essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio, legge n. 426/1971 e successive modifiche, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica.
2. Nel caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente delegata all'attività di somministrazione.

#### ***Art. 7 – CASI DI DIVIETO***

1. Non possono svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, i soggetti che:
  - a) hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;
  - b) hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive, per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;

- c) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;
- d) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione applicate nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità (art. 3 L. 1423/1956 e successive modificazioni) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste nelle disposizioni contro la mafia (L. 575/1965 e successive modifiche), ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- e) hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
2. Nei casi sopra elencati, il divieto di svolgere attività di somministrazione è relativo ad un periodo di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualche modo estinta, ovvero qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
3. Coloro che sono stati dichiarati falliti possono svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dalla emanazione del decreto di chiusura del fallimento.

## ***Art. 8 – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE ED AUTORIZZAZIONI STAGIONALI***

### ***Attività temporanee***

1. In occasioni di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Responsabile del Servizio può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio, la cui validità è limitata ai soli giorni delle manifestazioni, fatto salvo il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche su aree pubbliche o aperte al pubblico.
2. I requisiti soggettivi, professionali e sanitari sono gli stessi prescritti per la gestione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione temporanea devono contenere i seguenti elementi:
- a) generalità del richiedente;
  - b) indicazione di eventuali soggetti preposti allo svolgimento dell'attività di somministrazione;
  - c) indicazione dell'ubicazione dei locali o dei luoghi in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione;
  - d) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione od altro organismo collettivo;
7. All'istanza devono essere allegati:
- a) copia dell'atto costitutivo in caso di società, associazione od altro organismo collettivo;
  - b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche che attesti:
    - 1) luogo, data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita I.V.A. del richiedente;
    - 2) i dati relativi ad eventuali soggetti preposti;
    - 3) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
    - 4) il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 L.R. n. 21/2006 da parte del richiedente ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificatamente preposta all'attività di somministrazione;
    - 5) la durata dell'evento per il quale è richiesta l'autorizzazione.

## ***Art. 9 – ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE***

1. Sono escluse dalle attività soggette ad autorizzazione comunale e sottoposte a denuncia inizio attività, le attività che consentono la somministrazione di alimenti e bevande:
- a) congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, che non siano occasionali o stagionali e che utilizzano per tali attività una superficie pari ad almeno tre quarti della struttura a disposizione, con esclusione degli spazi accessori. Non

rientrano tra queste attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento anche se eseguita dal vivo;

b) in locali, con superficie di somministrazione inferiore a 250 metri quadrati, situati all'interno delle aree di servizio di strade extraurbane principali e delle autostrade, in conformità alla legge regionale vigenti in materia di distribuzione dei carburanti;

c) al domicilio del consumatore;

d) in locali non aventi accesso diretto alla pubblica via situati all'interno degli alberghi, pensioni e locande, per le prestazioni riservate agli alloggiati e loro ospiti, ed in altri complessi ricettivi;

e) in locali situati all'interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

f) nelle mense aziendali a favore dei dipendenti da amministrazioni, enti, imprese pubbliche e private;

g) negli spacci annessi a circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;

h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, strutture di accoglienza per immigrati, rifugiati e profughi e strutture similari;

i) nei mezzi di trasporto pubblico;

l) in locali situati all'interno di medie e grandi strutture di vendita, di cui all'art. 24, comma 1, lettere b) e c) della l.r. n. 33/99 e successive modifiche;

m) in locali situati all'interno dei mercati all'ingrosso, disciplinati dalla l.r. n. 74/1984;

n) mediante distributori automatici posti in locali non esclusivamente destinati a tale scopo;

o) nelle imprese agrituristiche.

2. La dichiarazione di inizio attività di cui al presente articolo deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) generalità del richiedente;

b) indicazione dell'ubicazione del locale in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione

c) l'indicazione dell'attività di somministrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie del locale;

d) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione od altro organismo collettivo.

Alla dichiarazione devono essere allegati:

a) copia dell'atto costitutivo in caso di società, associazione od altro organismo collettivo;

b) planimetria del locale in cui deve svolgersi l'attività;

c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche che attestino:

1) luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita I.V.A. del dichiarante;

2) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIA);

3) il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della L.R. n. 21/2006 da parte del dichiarante ovvero in caso di società, associazione od altro organismo collettivo, del rappresentante legale o di altra persona specificatamente preposta all'attività di somministrazione;

4) l'avvenuto avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;

5) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici, nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.

3. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

4. La comunicazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati, di cui all'art. 6, comma 1, lettera n. della L.R. n. 21/2006 deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del titolare del distributore;
- b) indicazione dell'ubicazione del locale dove è installato il distributore;
- c) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione od altro organismo collettivo.
- d) indicazioni del numero e della tipologia dei distributori che devono essere installati nel locale.

5. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

- a) luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita I.V.A. del titolare;
- b) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIA) competente per territorio;
- c) il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della L.R. n. 21/2006 da parte del titolare ovvero in caso di società, associazione od altro organismo collettivo, del rappresentante legale o di altra persona specificatamente preposta all'attività di somministrazione.

#### ***Art. 10 – AMPLIAMENTO DEI LOCALI***

1. L'ampliamento dei locali e/o della superficie di somministrazione è soggetto a semplice comunicazione scritta al Comune, nella quale il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, quelle relative alla destinazione d'uso, i regolamenti di polizia urbana e di igiene sanitaria nonché la conformità dei locali ai parametri di qualità previsti nei nuovi criteri di programmazione.

2. L'ampliamento può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Servizio competente.

#### ***Art. 11 – TRASFERIMENTO DI SEDE***

1. Il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione è attività soggetta ad autorizzazione del comune ed i nuovi locali sono sottoposti, come nei casi di apertura ed ampliamento, al rispetto delle norme sanitarie, di impatto acustico, di destinazione commerciale, di sorvegliabilità e di conformità ai parametri di qualità previsti nei nuovi criteri di programmazione.

2. L'istanza di autorizzazione al trasferimento di sede dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande può essere presentata solo dopo che l'attività che si trasferisce è stata effettivamente esercitata per almeno sessanta giorni.

3. Il titolare dell'autorizzazione di un esercizio sospeso, che richieda il trasferimento di sede del medesimo, è tenuto ad attivare l'esercizio nella nuova sede entro la data di scadenza della sospensione.

4. Qualora tale periodo sia insufficiente, è consentito, per comprovata necessità, richiedere la concessione di ulteriore periodo di sospensione: scaduto tale termine senza che sia stato attivato l'esercizio nella nuova sede, l'autorizzazione decade.

#### ***Art. 12 – SUBINGRESSO***

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la reintestazione al subentrante dell'autorizzazione stessa, a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti morali e professionali, di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento.

2. Entro il termine di trenta giorni dall'avvenuto trasferimento della titolarità dell'esercizio di somministrazione, deve esserne data comunicazione al comune. La comunicazione di reintestazione ha efficacia immediata nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento, mediante presentazione del contratto stipulato a norma dell'art. 2556 c.c.

3. Il subentrante può proseguire l'attività dell'esercizio senza attendere la reintestazione dell'autorizzazione, se l'esercizio è attivo, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa.

4. Nel caso di subingresso per causa di morte, l'erede, il rappresentante degli eredi o il legale rappresentante della società, possono richiedere la reintestazione dell'autorizzazione entro il termine di un anno dalla morte del titolare. Il termine può essere prorogato solo in comprovati casi di forza maggiore.

5. L'erede, il rappresentante degli eredi o il legale rappresentante della società, devono possedere i requisiti morali e professionali previsti dalla legge. Gli eredi anche non in possesso dei requisiti suddetti hanno facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione. Nel caso in cui colui che succede per causa di morte non intenda continuare l'attività, può cederla ad altri ed il comune provvederà alla reintestazione, ai sensi del comma 2.

6. In caso di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'azienda è fatto obbligo all'esercente di continuare l'attività dell'azienda nei locali oggetto dell'autorizzazione in cui subentra e, qualora l'attività fosse sospesa, dovrà riattivarla all'interno del periodo massimo concesso dalla legge per la sospensione (12 mesi), eventualmente prorogato per comprovata necessità, pena la decadenza.

7. Il titolare di autorizzazione, che intende cessare l'attività, senza far luogo a trasferimento ad altri o in altra sede, è tenuto entro 60 giorni dalla cessazione a darne comunicazione scritta al Comune.

8. La comunicazione, sottoscritta dal soggetto subentrante, deve contenere, in particolare, le generalità dello stesso, l'indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazioni o altro organismo collettivo nonché dell'attività che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico –sanitarie del locale.

Alla comunicazione devono essere allegati:

a) copia dell'atto notarile di cessione d'azienda;

b) copia dell'atto costitutivo in caso di società, associazioni o altro organismo collettivo;

c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

1) luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita I.V.A. del soggetto subentrante;

2) il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIA) competente per territorio;

3) il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della L.R. n. 21/2006 da parte del soggetto subentrante ovvero in caso di società, associazione od altro organismo collettivo, del rappresentante legale o di altra persona specificatamente preposta all'attività di somministrazione.

9. In caso di trasferimento della titolarità dell'esercizio per causa di morte, colui che succede, qualora intenda proseguire l'attività di somministrazione, chiede alla struttura competente la reintestazione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge. Alla suddetta richiesta, sottoscritta dal richiedente e contenente in particolare le relative generalità, sono allegati:

a) copia della denuncia di successione;

b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

1) luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita I.V.A. del titolare;

2) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIA) competente per territorio.

10. Nelle ipotesi di cui al comma 9, il subentrante è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti entro un anno dalla data della morte del titolare, salvo proroga del termine per comprovati casi di forza maggiore. La richiesta di proroga deve essere presentata alla struttura competente almeno trenta giorni prima della scadenza del suddetto termine ed è corredata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che giustificano la richiesta medesima. La proroga può essere richiesta per un periodo non superiore a centottanta giorni.

### **Art. 13 – AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI REPARTI**

1. Il titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia in possesso dei requisiti morali e professionali, dandone apposita comunicazione al comune.

2. Il titolare che non abbia provveduto a tale comunicazione risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.

3. Il gestore a cui è stato affidato uno o più reparti è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

4. Il reparto affidato in gestione deve essere collegato strutturalmente con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere accesso autonomo.

5. L'affidamento della gestione di uno o più reparti è soggetto a comunicazione che deve contenere, in particolare, le generalità del soggetto titolare e del soggetto affidatario nonché la percentuale della superficie occupata dall'affidatario rispetto a quella complessiva del locale in cui è svolta l'attività, e alla stessa devono essere allegati:

a) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;

b) copia dell'atto con cui viene realizzato l'affidamento in gestione;

c) indicazione dell'attività che deve essere svolta dall'affidatario;

d) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

1) luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita I.V.A. del soggetto titolare e del soggetto affidatario;

2) il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto affidatario presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIA) competente per territorio;

3) il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della L.R. n. 21/2006 da parte del soggetto affidatario ovvero in caso di società, associazione od altro organismo collettivo, del rappresentante legale o di altra persona specificatamente preposta all'attività di somministrazione.

### **Art. 14 – AFFITTO D'AZIENDA**

1. L'affitto d'azienda deve essere comunicato ai fini della reintestazione del titolo autorizzatorio a favore dell'affittuario.

La comunicazione, sottoscritta dall'affittuario, deve contenere, in particolare, le generalità dello stesso, l'indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazioni o altro organismo collettivo e alla stessa devono essere allegati:

a) copia del contratto di affitto;

b) copia dell'atto costitutivo in caso di società, associazione od altro organismo collettivo;

c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche che attesti:

1) luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita I.V.A. del richiedente;

2) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIA);

3) il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della L.R. n. 21/2006 da parte del soggetto affittuario ovvero in caso di società, associazione od altro organismo collettivo del rappresentante legale o di altra persona specificatamente preposta all'attività di somministrazione.

2. Alla scadenza del contratto di affitto, riacquisito il possesso dell'azienda, il titolare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della legge regionale, può chiedere alla struttura competente la reintestazione dell'autorizzazione entro i tre mesi successivi alla acquisizione del possesso stesso, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. La richiesta di proroga è presentata almeno quindici giorni prima della scadenza del suddetto termine di tre mesi accompagnata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che giustificano la richiesta medesima e la proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centoventi giorni. In assenza di comunicazioni da parte del comune entro novanta giorni dalla

presentazione della richiesta di reintestazione, attestata dal protocollo del comune stesso, il richiedente può riavviare l'attività di somministrazione esibendo, in caso di controllo, la ricevuta attestante la data di presentazione della richiesta.

#### **Art. 15 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è dichiarata decaduta:
  - a) quando il titolare dell'autorizzazione non attivi l'esercizio entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga su motivata istanza in caso di comprovata necessità;
  - b) quando il titolare dell'autorizzazione sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno;
  - c) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della L.R. n. 21/06;
  - d) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzioni incendi;
  - e) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede entro sei mesi, salvo proroga per comprovata necessità e motivata istanza;
  - f) quando, in caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua l'attività, nei termini previsti dal presente regolamento;
  - g) nel caso in cui nell'esercizio dell'attività, si verifichi il venir meno dei requisiti qualitativi previsti nel presente regolamento .
2. La proroga di cui al comma 1 let. a) ed e) non è concessa in caso di mancato espletamento degli adempimenti in materia igienico-sanitaria o della mancata adozione dell'apposito sistema HACCP, ovvero del mancato rilascio delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, nonché in caso di colpevole ritardo nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali. La decadenza nell'ipotesi prevista dal comma 1 lettera g) viene dichiarata dopo apposito invito al titolare di ripristinare i requisiti qualitativi previsti nel documento sopra richiamato e se nel termine di 15 giorni lo stesso non adempia.

#### **Art. 16 – SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa:
  - a) per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a dieci giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario;
  - b) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci, in caso di recidiva per il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicità dei prezzi

#### **Art. 17 – PUBBLICITA' DEI PREZZI**

1. Nei locali di somministrazione di alimenti e bevande i prezzi devono essere resi noti al pubblico mediante esposizione di apposite tabelle, sia all'interno che all'esterno del locale , o comunque in modo tale che siano leggibili dall'esterno, per tutte le attività di ristorazione ad esclusione della carta dei vini.
2. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la tabella o listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve contenere ulteriori chiare indicazioni circa la componente del servizio. E' fatto divieto di applicare costi aggiuntivi per il coperto.
3. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande con la formula a "prezzo fisso", questo é considerato comprensivo dei costi del servizio, delle bevande e di quant'altro sia compreso nell'offerta al pubblico e appositamente pubblicizzato.
4. Nel caso di vendita per asporto, il titolare dell'esercizio di somministrazione deve rendere noto al pubblico il prezzo dei prodotti destinati a tale vendita, mediante cartello o altro mezzo idoneo, salvo il caso in cui i prezzi di vendita al dettaglio sono indicati in maniera chiara e visibile sui prodotti stessi.

### ***Art. 18 – ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI***

1. L'orario di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione può essere liberamente individuato dagli esercenti, tra il minimo ed il massimo di ore stabiliti per legge nell'arco della giornata, all'interno della fascia oraria annualmente definita con ordinanza sindacale.
2. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare al comune l'orario adottato e renderlo pubblico mediante esposizione ben visibile di apposito cartello.
3. I titolari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovunque ubicati sul territorio comunale, possono tenere aperta l'attività per l'intero arco della settimana. Qualora gli stessi si avvalgano della facoltà di chiusura per uno, o per più giorni della settimana, liberamente scelti, dovranno darne comunicazione al Comune ed esporre all'esterno dell'esercizio, in modo ben visibile, un cartello contenente indicazioni sul giorno/giorni di chiusura prescelti e relativi periodi.
4. In caso di apertura dell'attività per l'intero arco della settimana dovrà in ogni caso essere garantito, nel rispetto delle norme contrattuali, il riposo settimanale al personale dipendente.
5. E' fatto divieto ai titolari di pubblici esercizi di vendere alcolici e superalcolici da asporto, in contenitori di vetro o lattine, dopo le ore 22, nei giorni festivi e prefestivi.
6. E' fatto divieto di somministrare bevande alcoliche dopo le ore 2,00 di notte negli esercizi in cui la somministrazione si svolge congiuntamente all'intrattenimento (legge n. 160/07).

### ***Art. 19 - PROGRAMMAZIONE DI APERTURA PER TURNO***

1. Al fine di assicurare all'utenza, in particolare nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, è data facoltà al Sindaco di predisporre, entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione, sentito il parere delle organizzazioni indicate nell'art. 17 comma 5 della L.R. n. 21/06;
2. Gli esercenti dovranno rendere noti al pubblico i turni obbligatori di apertura dell'attività mediante l'esposizione di apposito cartello, ben visibile all'esterno dell'esercizio, con un anticipo di almeno venti giorni.

### ***Art. 20 – COMPETENZE DIRIGENZIALI***

1. Il Responsabile del Servizio competente provvederà ad integrare, definire, precisare procedimenti e modulistica, con propri atti, nel rispetto della normativa vigente e secondo i principi espressi nel presente regolamento.
2. Al Responsabile del Servizio spetta il rilascio delle autorizzazioni e dei provvedimenti di diffida, decadenza, rideterminazioni delle sanzioni a seguito di scritti difensivi e ogni altro atto gestionale inerente la materia.

### ***Art. 21 – SANZIONI***

1. Si applicano le sanzioni previste nell'art. 20 della L.R. 29 novembre 2006 n. 21 e ss.mm.ii.
2. Gli ufficiali di pubblica sicurezza sono tenuti al controllo del rispetto delle norme del presente regolamento e delle prescrizioni imposte dalla legge, nonché di provvedere all'irrogazione e alla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo.

### ***Art. 22 – NORMA DI RINVIO***

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa recata dalla L.R. n. 21/06 dal Regolamento regionale del 19/01/2009 n. 1 e successivi provvedimenti regionali in materia .

### ***Art: 23 - ENTRATA IN VIGORE***

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della deliberazione che lo approva all'Albo Pretorio
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione normativa con esso contrastante.